



SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2235/11

UDIENZA DEL

22/05/2014

ore 11:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI FIRENZE

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NISTICO	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NICOLOSI	MAURIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARDI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ORDINANZA

N°

1321/13/14

PRONUNCIATA IL:

22/05/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 1 LUG. 2014

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**


- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 2235/11 depositato il 30/06/2011

- avverso la sentenza n. 18/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FIRENZE

proposto dai ricorrenti:

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario  
(Giuseppe Ruotolo)



Conclusioni dell'appellante:

voglia l'adita Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza impugnata:

in tesi, dichiarare l'illegittimità degli atti amministrativi impugnati per violazione della doppia imposizione;

in ipotesi, accogliere il ricorso nel merito riconoscendo la corretta determinazione e tassazione della plusvalenza e quindi la legittimità e correttezza dell'operato dei contribuenti;

in via subordinata, dichiarare il diritto dei contribuenti al rimborso delle imposte pagate negli anni 2001 - 2005 ove fosse confermata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con pronuncia di non punibilità della violazione per i motivi decripti nell'art. 6 del dc. lgs n. 472 del 1997, con vittoria di spese.

Conclusioni dell'Ufficio appellato e appellante incidentale:

voglia l'adita Commissione Tributaria Regionale dichiarare in parte l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e, per il resto, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata nella, parte in cui rigetta il ricorso dei ricorrenti avverso gli avvisi di accertamento;

riformare la sentenza stessa nella parte in cui riduce il reddito accertato dall'ufficio, confermando l'importo del reddito contenuto nell'accertamento dell'Ufficio stesso.

FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato " [REDACTED] "

[REDACTED] " e i nominati signori, nella qualità di soci della società stessa, hanno appellato la sentenza n. 18 depositata il 18 febbraio 2011, con la quale la CTP di Firenze ha accolto parzialmente i sei ricorsi riuniti proposti dagli stessi avverso gli avvisi di accertamento loro notificati e impugnati ciascuno con uno dei ricorsi stessi relativi all'anno 2004.

Negli originari identici ricorsi i medesimi avevano impugnato gli avvisi di accertamento di maggiori imposte emessi a seguito di rettifica del reddito della società per l'anno 2004 dai dichiarati euro 20.172,00, agli accertati euro 155.558,08 dei quali euro 135.386,08 per maggiore plusvalenza accertata in luogo di quella dichiarata di euro 9.221,92 come differenza tra il corrispettivo di cessione di azienda, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo dei beni non ammortizzato considerati pari a zero.

Nei ricorsi si lamentava sinteticamente l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del divieto di doppia imposizione e difetto di motivazione. Chiedevano in via subordinata

il rimborso delle imposte pagate negli anni 2001 - 2005 e comunque la dichiarazione di non punibilità della violazione, ai sensi dell'art. 6 del dc. lgs. n. 472/97.

La plusvalenza era derivata dalla cessione nel gennaio del 2004 dell'azienda esercente l'attività di pasticceria al prezzo di euro 144.608,00 di cui euro 123.949,00 per avviamento ed euro 20.659,00 per beni strumentali. La stessa azienda era stata oggetto di precedente cessione nel settembre del 2001 con patto di riserva di proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo di 154.937,00 con una plusvalenza di euro 144.340,09 assoggettata a tassazione in cinque anni dal 2001 al 2005, ma il prezzo concordato non era stato pagato integralmente per cui con ordinanza del Tribunale di Firenze era stata disposta la restituzione dell'azienda; con la conseguenza che calcolando le spese documentate sopportate per il rientro in possesso corrisposte al locatore dell'immobile (31.000,00 euro) il valore contabile dei beni ripresi in carico (10.390,91 euro) e l'importo non riscosso (93.556,17 euro) il contribuente aveva calcolato in 135.386,08 euro il valore dell'azienda di cui era rientrato in possesso e, quindi, la differenza con il prezzo di nuova cessione di 144.608,00 euro e la plusvalenza in 9.221,92 euro.

L'Ufficio finanziario contestava la deduzione di parte ricorrente rilevando l'autonomia delle due cessioni e quindi l'impossibilità dello scomputo di quanto dichiarato in relazione alla prima cessione, irrilevante essendo la clausola di riserva della proprietà.

Con la sentenza impugnata la CTP di Firenze ritenendo l'insussistenza della lamentata doppia imposizione per l'autonomia dei presupposti impositivi derivanti dai due atti di cessione e di un'ipotesi di errore sul fatto o di incertezza delle norme che giustificasse la non punibilità della violazione, ha accolto in parte i ricorsi riuniti, riconoscendo che la quota costante di plusvalenza derivante dalla cessione del 2001 e dichiarata per 28.868,00 euro non corrispondeva a un reddito effettivo in considerazione della mancata riscossione del corrispettivo di cessione dell'azienda una volta ridefinito giudizialmente il reddito imponibile per il 2004, rideterminava in euro 126.690,08 il reddito imponibile della società per l'anno stesso.

Con l'atto di appello i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, disattendendo la documentazione acquisita, non ha riconosciuto la sussistenza della doppia imposizione e della non punibilità della violazione, riproponendo in proposito i motivi dell'originario ricorso.

L'ufficio finanziario si è costituito deducendo l'infondatezza dell'atto di appello e proponendo a sua volta appello incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la deduzione dal reddito accertato l'importo di euro 28.868,00 rideterminandolo in euro 126.690,08.

Con istanze depositate in data 1 agosto 2012 il medesimo Ufficio finanziario ha chiesto che la CTR dichiari ai sensi dell'art. 46 del dc. lgs. n. 546 del 1992 l'estinzione del giudizio nei confronti dei soci della [redacted]

[redacted] avendo gli stessi definito la lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d. l. n. 98 del 6 luglio 2011, conv.to con l'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n. 111, con pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite.

Con successiva memoria il medesimo Ufficio, nel confermare che i soci sopra nominati hanno definito la lite, ha insistito per la prosecuzione del giudizio nei confronti della [redacted]

#### DIRITTO


Il Collegio deve dare atto delle istanze depositate in data 1 agosto 2012 dall'Agenzia delle Entrate di Firenze, appellata e appellante incidentale, con le quali l'Ufficio finanziario ha chiesto che questa Commissione dichiari l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 46 del dc lgs 546 del 1992 nei confronti di [redacted] soci della [redacted], avendo definito essi le loro pendenze fiscali ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 con il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite stessa.

Il giudizio di appello, pertanto, prosegue nei confronti della [redacted]

L'appello è infondato.

Ritiene il Collegio di non avere motivo per dissentire dai principi affermati dalla sezione tributaria Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 4365 del 2011.

Innanzitutto quello basato sulla disposizione antielusiva contenuta nell'art. 75, comma 2, lett.a) D.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui "non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà".



Quanto, più propriamente alla questione del calcolo della plusvalenza in caso di diversi atti di cessione di azienda, la Corte di legittimità ha evidenziato che la plusvalenza debba ritenersi realizzata in coincidenza con la stipulazione della cessione, a prescindere dalle vicende successive relative all'adempimento da parte dell'acquirente o all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo intervenuta a distanza di anni. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 75 cit. ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza "i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti (...) per i beni immobili e per le aziende, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".

Da ciò consegue che il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza in caso di cessione di azienda va individuato nel trasferimento dell'azienda stessa dietro corrispettivo, che deve essere "conseguito" o imputato, ossia al momento della conclusione del contratto, e non nel momento della percezione del corrispettivo, occorrendo considerare sia la natura intrinseca e la configurazione giuridica dell'atto che opera il trasferimento del bene, prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell'atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso; sia all'onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità".

A maggior chiarimento la Corte ha fatto richiamo al principio di competenza anche in caso di rateizzazione del prezzo, e che non consente che la parte di reddito percepita successivamente al periodo d'imposta possa essere esclusa dal calcolo della plusvalenza. Ciò vale a maggior ragione per il reddito d'impresa per il quale, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dal richiamato art. 75 sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio.

Da ciò consegue che sia del tutto irrilevante, ai fini del computo delle plusvalenze in caso di successivo atto di cessione dell'azienda, la restituzione dell'azienda stessa per risoluzione del contratto a seguito del mancato integrale pagamento di quanto pattuito nel precedente contratto di cessione contenente il patto di riserva di proprietà, sulla base delle vicende successive del rapporto.



Correttamente, pertanto l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito della società per l'anno 2004 in euro 155.558,08.

Residuano le questioni subordinate, riproposte con l'atto di appello, del rimborso delle imposte duplicate e dell'inapplicabilità delle sanzioni.

La prima domanda è infondata per le stesse considerazioni per le quali è infondata la domanda principale. E infatti, dovendo fare riferimento per la plusvalenza alla data di stipulazione dell'atto di cessione e al criterio di imputazione, irrilevante essendo le successive vicende riguardanti i pagamenti effettivi, l'accertamento della plusvalenza relativa all'ultimo atto di cessione di azienda non era condizionato o subordinato al riconoscimento al contribuente di un diritto al di recupero delle imposte per la plusvalenza originariamente dichiarata e non realizzata; nè l'atto di ricorso può surrettiziamente introdurre tale riconoscimento in via giudiziale come implicita domanda di rimborso, non risiedendo appunto tale riconoscimento direttamente nell'atto di accertamento oggetto del giudizio. Era, semmai, onere della parte appellante presentare una formale domanda di rimborso nei modi e nei termini di legge all'Agenzia delle Entrate.

Infondata è anche la domanda relativa alle sanzioni posto che non sussiste alcuna incertezza normativa e/o interpretativa che possa giustificare la fondatezza della domanda di esonero dall'applicazione delle sanzioni dovute.

L'appello principale va, pertanto, respinto.

Occorre esaminare, quindi, l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate che appare fondato. Infatti, la sentenza dei primi giudici, come lamentato dall'Ufficio appellante incidentale è incoerente con le considerazioni in base alle quali la Commissione provinciale ha riconosciuto che i due redditi derivano da due presupposti contrattuali diversi affermandone l'assoggettabilità di entrambi a tassazione secondo i principi sopra richiamati.



Le spese seguono la soccombenza per gli appellanti diversi dai soci che hanno definito le loro pendenze fiscali ai quali vanno compensate.

PQM

La Commissione dà atto della cessata materia del contendere ad eccezione della \_\_\_\_\_ e del socio \_\_\_\_\_. Accoglie, per il resto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate e respinge l'appello principale nei

confronti della " [redacted] a Turri di Camarrone e di Camarrone Filippo condannando gli stessi a rifondere le spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge. Spese compensate per gli altri appellanti principali. Così deciso in Firenze il 22 maggio 2014.

Il Relatore



Il Presidente

